



Allegato "A" al n. 8125 Rep. e n. 6023 Racc.

STATUTO
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"Dè Gianfilippi"

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione "Dè Gianfilippi", di seguito indicata come "Fondazione". La Fondazione subentra a tutti gli effetti nei compiti e nelle posizioni giuridiche dell'IPAB "Dè Gianfilippi", eretta in Ente Morale con R.D. in data 12 marzo 1903, modificato con R.D. in data 8 marzo 1925.
2. La Fondazione ha sede in Bardolino, Via Dante Alighieri 15. La variazione di sede nell'ambito del territorio del Comune di Bardolino non richiede modifica statutaria.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

Articolo 2 - Scopo

1. La Fondazione ha lo scopo di gestire servizi educativi per la prima infanzia secondo le tipologie previste dalle vigenti leggi regionali.
2. La Fondazione considera quale propria missione prioritaria il pieno sviluppo della personalità e della responsabilità morale, sociale e religiosa di ogni bambino utente dei servizi erogati, preparando alla frequenza della scuola dell'obbligo e integrando l'opera della famiglia.
3. La Fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e ne sottolinea il ruolo fondamentale nel rapporto educativo e quindi promuove la sua collaborazione attiva all'interno della scuola favorendo l'operare armonico tra bambino, genitori ed insegnanti.
4. Nei servizi è vietata ogni discriminazione fra i bambini e le loro famiglie e a tutti vengono concessi pari opportunità di sviluppo e crescita, favorendo il recupero delle diseguaglianze iniziali.
5. Nei limiti delle risorse disponibili la Fondazione provvede a erogare i propri servizi in forma agevolata a famiglie in condizioni di necessità, secondo i criteri che saranno disciplinati in apposito regolamento.

Articolo 3 - Attività

1. La Fondazione opera con programmi pluriennali e annuali, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di amministrazione, coordinando, anche attraverso periodici accordi, le proprie attività con quelle del Comune di Bardolino e con quelle degli altri Enti pubblici e privati che svolgono attività in settori connessi con quelli di interesse della Fondazione.
2. La Fondazione può assumere, nei limiti di legge, partecipazioni in Enti o Società che abbiano fra gli scopi attività analoghe o affine a quelle previste nell'articolo secondo del presente Statuto.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il capitale di dotazione della Fondazione è costituito dal terreno di proprietà dell'Ente e dal complesso delle attività e delle passività provenienti dal patrimonio della ex IPAB.
2. Il patrimonio immobiliare è suddiviso in beni vincolati all'esercizio delle attività istituzionali e beni non vincolati.
3. L'eventuale alienazione di beni vincolati è consentita solo quando vi sia contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali, con esclusione di qualsiasi diminuzione di valore patrimoniale.

4. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

Articolo 5 - Mezzi per la gestione

1. La Fondazione provvede ai propri scopi istituzionali mediante:

- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- l'introito delle rette degli utenti per i servizi offerti;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo patrimoniale;
- fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni vincolate a specifiche attività;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

2. La Fondazione non può distribuire, nè direttamente nè indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono, in ogni caso, essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 6 - Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Assemblea dei Genitori
- l'Organo di revisione contabile

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

- un membro di diritto, nella persona del Parroco delle Parrocchia di Bardolino;
- tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Bardolino,
- un membro eletto dall'Assemblea dei Genitori fra i genitori dei bambini iscritti alla scuola per l'infanzia o all'asilo nido integrato o agli altri servizi, stabili e permanenti, che venissero attivati.

2. Con esclusione del componente di diritto, i membri del Consiglio di Amministrazione durano circa tre anni e possono essere riconfermati.

3. Qualora durante il triennio uno dei membri dovesse cessare dall'incarico, il componente nominato in sostituzione resta in carica fino alla conclusione dello stesso triennio del sostituito. I membri eletti vengono sostituiti dai primi non eletti; quelli nominati dal Comune di Bardolino sono sostituiti dallo stesso.

4. In attesa della nomina del sostituto il Consiglio continua regolarmente a svolgere le proprie funzioni, salvo il caso in cui il numero di componenti in carica si riducesse a meno della metà.

5. I componenti eletti ed il Presidente i cui figli cessino la frequenza prima della scadenza del triennio, mantengono l'incarico fino alla scadenza del triennio stesso.

6. Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione procede, con votazione segreta, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente da scegliersi nel proprio seno.

7. Il Presidente e il Vice Presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Articolo 8 - Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La

decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ne dà immediata comunicazione all'Organo cui compete la nomina del membro scaduto affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere.

2. Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono irrevocabili e direttamente efficaci sin dal momento in cui pervengono per iscritto presso la sede della Fondazione, senza bisogno di approvazione o di presa d'atto da parte del Consiglio.

Articolo 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti i provvedimenti concernenti il governo della Fondazione, demandati al Consiglio stesso delle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, fatta eccezione per quelli riservati all'Assemblea dei Genitori.

2. Può delegare specifici compiti di gestione al Segretario-Direttore della Fondazione.

3. Il Consiglio in particolare:

- approva i bilanci e i conti consuntivi entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio;
- delibera i regolamenti;
- stabilisce le caratteristiche generali dei servizi, gli orari e le tariffe;
- stipula convenzioni e accordi con gli altri Enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni pubbliche e private;
- delibera le direttive generali e la programmazione della gestione;
- approva le modifiche statutarie con la presenza in Consiglio di tutto i componenti in carica e con il voto favorevole di tutti i consiglieri.
- Nomina il Revisore dei Conti.

Articolo 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno ogni bimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con l'invio di apposita comunicazione.

3. L'avviso di convocazione, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, facendolo pervenire a mezzo lettera consegnata a mano o per posta raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata, contiene data, ora e luogo della stessa nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di 24 ore.

4. La documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la segreteria della Fondazione a disposizione di consiglieri almeno un giorno prima dell'adunanza.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che regola lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.

6. Il Presidente, d'ufficio o su richiesta anche di un solo membro del Consiglio, può mettere alle riunioni, ai solo fini informativi, consulenti o esperti. Durante la loro presenza vengono sospese tutte le attività deliberative.

7. Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei membri aventi diritto di voto.

8. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.

9. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

10. Il verbale delle adunanze del Consiglio è redatto dal Segretario della

Fondazione o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene approvato dal Consiglio nella prima seduta successiva a quella alla quale si riferisce.

Articolo 11 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno nella prima riunione dopo la costituzione, a scrutinio segreto e con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente dura in carica tre anni a prescindere dalla eventuale permanenza della frequenza del figlio ai servizi erogati dalla Fondazione e, in ogni caso, sino alla sua sostituzione.
3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza contemporanea di entrambi, il sostituto sarà il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età, che limitatamente a tali circostanze si qualifica come Vice Presidente.
4. In presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dalla notizia per precedere alla nuova nomina.

Articolo 12 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
2. Rappresenta la Fondazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e di nominare, al bisogno, avvocati.
3. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede, e dà esecuzione con l'assistenza del Segretario - Direttore delle deliberazioni assunte.
4. In caso di necessità e urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima adunanza successiva all'adozione dei provvedimenti e comunque entro 15 giorni.
5. Il Presidente altresì cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
6. In generale il Presidente compie tutti gli atti che la legge e lo Statuto non riservano ad altri organi della Fondazione.

Articolo 13 - Assemblea dei Genitori

1. L'Assemblea è costituita di diritto da tutti coloro che esercitano la potestà sui minori ammessi alle varie sezioni.
2. I membri durano in carica sino a quando il figlio frequentano le lezioni e decadono automaticamente nel caso in cui i bambini cessino la frequenza.
3. Ha funzioni di indirizzo proposta e consultive in merito agli aspetti organizzativi dei servizi offerti dalla Fondazione.
4. Esprime un parere non vincolante sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle proposte di modifica statutaria.
5. Nomina un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea viene convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei propri componenti.
7. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante appositi avvisi scritti affissi all'albo della Fondazione e presso le sedi dei servizi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

8. L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente, che ha il compito di verificare il diritto di partecipare alla riunione, di dirigere i lavori e di proclamare l'esito delle votazioni.

9. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Segretario-Direttore che provvede alla verbalizzazione delle adunanze.

10. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 14 - Segretario-Direttore

1. Il Segretario-Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce la natura e durata dell'incarico e di compiti gestionali ad esso delegati.

2. Il Segretario in particolare:

- custodisce tutti gli atti e documenti della Fondazione, tiene la contabilità e redige il bilancio di previsione e il consuntivo;

- assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali, li sottoscrive apponendo la propria firma e li raccoglie in appositi registri.

3. Il Segretario svolge le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.

Articolo 15 - Revisore dei conti

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo dell'organo di revisione contabile, costituito da un iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

2. L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.

3. L'Organo di revisione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto finanziario attuale della Fondazione e esamina le proposte di bilancio di previsione e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni che sottopone all'Assemblea dei Genitori.

4. L'Organo di revisione può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinati affari.

5. L'Organo di revisione redige e sottoscrive il verbale di ciascuna verifica effettuata in apposito registro, preventivamente numerato e vidimato dal Presidente della Fondazione.

Articolo 16 - Gratuità delle cariche

1. Con esclusione del Segretario-Direttore e dell'Organo di revisione, ogni incarico derivante dall'appartenenza degli organi definiti nel presente Statuto è prestato a titolo gratuito, mentre spettano i rimborsi delle spese sostenute per conto della Fondazione nei limiti della normalità e purchè adeguatamente motivate e previamente autorizzate.

2. Il personale dipendente è retribuito nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 17 - Estinzione della Fondazione

1. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti senza finalità di lucro che perseguano scopi analoghi previo parere vincolante obbligatorio del Comune di Bardolino.

F.to Mosele Ilenia

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)